COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XCVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE MARIA

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 1101

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 1102

Disegno e proposte di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Provvidenze a favore dei farmacisti rurali (4261);

BONTADE MARGHERITA: Norme integrative della legge 12 agosto 1962, n. 1352, recante provvidenze a favore dei farmacisti rurali (152);

DOSI: Provvedimenti in favore dei farmacisti rurali (640);

BONTADE MARGHERITA: Riforma della pianta organica delle farmacie rurali e provvidenze per l'assistenza farmaceutica dei piccoli centri (2345);

DE MARIA ed altri: Modificazioni delle norme del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relative alla disciplina del servizio farmaceutico (484);

DELFINO ed altri: Modificazioni al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni per quanto concerne le farmacie (883);

MESSINETTI ed altri: Modificazioni delle norme del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relative alla disciplina del servizio farmaceutico (898);

PAG.

STORTI ed altri: Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e alle altre disposizioni di legge riguardanti l'apertura e l'esercizio delle farmacie (925);

BOZZI ed altri: Nuove norme sull'esercizio farmaceutico (1087);

DE MARIA: Estensione ai mutilati e invalidi civili dei benefici di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 587, dei concorsi per il conferimento delle farmacie (2142) 1102

PRESIDENTE 1102, 1104, 1106

BARBERI, *Relatore* 1103, 1104, 1105

DELFINO 1105

MONASTERIO 1104

SCARPA 1105

SPINELLI 1106

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità* 1103, 1105

La seduta comincia alle 17,50.

BARTOLE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Cappello, Cattaneo Petrini Giannina, Gennai Tonietti Erisia.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la discussione dei provvedimenti all'ordine del giorno il deputato Delfino sostituisce il deputato Cucco Alfredo.

Prima di passare all'ordine del giorno odierno comunico agli onorevoli colleghi che il Presidente della Camera ha ulteriormente sollecitato la definizione del parere sul bilancio dello Stato per l'anno 1968. Se i colleghi sono d'accordo propongo di dedicare a questa discussione la seduta di domani, dopo aver proceduto, eventualmente alla votazione dei provvedimenti sulle farmacie.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvidenze a favore dei farmacisti rurali (4261) e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati: Bontade Margherita: Norme integrative della legge 12 agosto 1962, n. 1352, recante provvidenze a favore dei farmacisti rurali (152); Dosi: Provvedimenti in favore dei farmacisti rurali (640); Bontade Margherita: Riforma della pianta organica delle farmacie rurali e provvidenze per l'assistenza farmaceutica nei piccoli centri (2345); De Maria ed altri: Modificazioni delle norme del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relative alla disciplina del servizio farmaceutico (484); Delfino ed altri: Modificazioni al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, per quanto concerne le farmacie (883); Messinetti ed altri: Modificazioni delle norme del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relative alla disciplina del servizio farmaceutico (898); Storti ed altri: Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e alle altre disposizioni di legge riguardanti l'apertura e l'esercizio delle farmacie (925); Bozzi ed altri: Nuove norme sull'esercizio farmaceutico (1087); De Maria: Estensione ai mutilati e invalidi civili dei beneficî di cui alla legge 25 giugno 1956, n. 587, nei concorsi per il conferimento delle farmacie (2142).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Provvidenze a favore dei farmacisti rurali; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Bontade Margherita: Norme integrative della legge 12 agosto 1962, n. 1352, recante provvidenze a favore dei farmacisti rurali; Dosi: Provvedimenti in favore dei farmacisti rurali; Bontade Margherita: Riforma della pianta organica delle farmacie rurali e provvidenze per l'assistenza farmaceutica nei piccoli centri; De Maria, De Pascalis, Bartole e Lattanzio: Modificazioni delle norme del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relative alla disciplina del servizio farmaceutico; Delfino, Cucco, Servello, Calabrò, Grilli Antonio, De Marzio, Caradonna, Cruciani, Gonella Giuseppe, Giugni Lattari Jole e Santagati: Modificazioni al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, per quanto concerne le farmacie; Messinetti, Monasterio, Scarpa, Tognoni, Alboni, Balconi Marcella, Biagini, Di Mauro Ado Guido, Fanales, Giorgi Pasqualicchio, Sacchi, Zanti Tondi Carmen e Tagliaferri: Modificazioni delle norme del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relative alla disciplina del servizio farmaceutico; Storti, Scalia, Colleoni, Cavallari Nerino, Gagliardi, Toros, Colasanto e Colombo Vittorino: Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e alle altre disposizioni di legge riguardanti l'apertura e l'esercizio delle farmacie; Bozzi, Feriol, Cassandro, De Lorenzo, Pierangeli e Trombetta: Nuove norme sull'esercizio farmaceutico; De Maria: Estensione ai mutilati e invalidi civili dei benefici di cui alla legge 25 giugno 1956, n. 5887, nei concorsi per il conferimento delle farmacie; Agosta, Savio Emanuela, Buffone, Gasco, Tantalo, Bologna, Lucchesi, Giglia, Valiante e Castellucci: Disciplina della professione di propagandista scientifico di specialità medicinali; Patrini, Colleoni, Migliori, Zanibelli, Tantalo, Fada, Rampa, De Zan, Leone Raffaele, Fabbri Francesco, Longoni, Sabatini, Biaggi Nullo, Radi, Borghi, Buzzi, Galli, Gitti, Alessandrini, Bianchi Fortunato, Bonaiti, Borra, Girardin, Buzzetti e De Marzi: Disciplina della propaganda scientifica delle specialità medicinali e presidi medico-chirurgici rivolta ai sanitari; De Maria: Disciplina della professione di collaboratore scientifico esterno dell'industria farmaceutica; dei deputati Storti, Canestrari, Toros e Carra: Norme per la disciplina della professione di propagandista scientifico in prodotti medicinali; Cruciani e Franchi: Istituzione del-

l'albo professionale dei collaboratori scientifici esterni dell'industria farmaceutica e disciplinare della professione di propagandista scientifico di specialità medicinali.

Do lettura del parere inviato dalla Commissione bilancio:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione sanità in data 19 gennaio 19688, intesi da un lato a stabilire, per il 1967, un'indennità straordinaria *una tantum* (pari al 65 per cento della misura del'indennità ordinaria) in favore dei titolari di farcamie rurali, dall'altro a concretare una nuova formulazione dell'articolo relativo alla copertura finanziaria che: 1) a fronte della maggiore spesa implicata dalla prevista concessione dell'indennità *una tantum*, richiama l'apposito accantonamento di 1.670 milioni del fondo globale 1967; 2) a fronte dell'onere relativo alla concessione del contributo ordinario in favore dei titolari di farmacie rurali, opera un aggiornamento, con riferimento all'anno finanziario in corso, della originaria indicazione di copertura (per 130 milioni sullo stanziamento del capitolo 1241 del bilancio della sanità 1968, per 1.670 milioni sul fondo globale 1968 e per 800 milioni sul contributo a carico degli enti mutualistici correlato all'ammontare delle spese sostenute per la somministrazione di medicinali agli aventi diritto) ».

Pertanto sono fatti salvi gli stanziamenti del 1967 e quelli del 1968.

BARBERI, *Relatore*. Fin da quando si è cominciato a parlare di copertura finanziaria è sorta la preoccupazione di non perdere lo stanziamento relativo al 1967. La Commissione bilancio, alla quale abbiamo chiesto il parere, ha dissipato questa grave preoccupazione.

A questo fine era necessario inserire nella legge un richiamo agli stanziamenti previsti nel primo parere della Commissione bilancio.

Ci siamo anche fatti carico della preoccupazione che non 2 miliardi e 600 milioni, ma solo 1 miliardo e 670 milioni sarebbero stati a disposizione per il 1967, e ci siamo domandati se fosse possibile reintegrare quegli 800 milioni provenuti negli anni scorsi dagli enti mutualistici assistenziali, previsti oggi per legge nell'articolo 17.

Non esisteva per questo un preciso ostacolo di ordine legislativo; però ciò avrebbe significato porre il contributo a carico degli enti mutualistici assistenziali con effetto retroattivo.

Questa preoccupazione può essere in parte fugata cercando di conciliare il fatto con il diritto. In via di fatto, attraverso un accordo sindacale, già da diversi anni gli enti mutualistici assistenziali versano alla FOFI 800 milioni a favore dei farmacisti rurali. Nel 1967 questa cifra non è stata versata, anche per espresso desiderio della FOFI, che preferiva attendere che questo contributo venisse corrisposto *ope legis* – in virtù appunto di questa legge – al Ministero della sanità.

U'altra preoccupazione è sorta relativamente ai 130 milioni stanziati nel capitolo 1241 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per lo stesso anno finanziario. Anche questi 130 milioni, per le stesse ragioni, non sono stati erogati; rimane però fermo che essi sono inseriti nel bilancio del Ministero della sanità per il 1967 e per il 1968.

Nella nuova stesura, quindi, abbiamo preferito riferirci soltanto alla cifra di 1 miliardo e 670 milioni messa a disposizione dal Tesoro per i farmacisti rurali. Tale cifra, naturalmente, non basta a coprire il fabbisogno previsto nell'articolo 17. Abbiamo allora adottato una formulazione generica, che parla di una indennità straordinaria, *una tantum*, pari al 65 per cento della somma prevista nell'articolo 17.

I colleghi di parte comunista hanno presentato un emendamento sostitutivo, che illustreranno tra breve.

A questo punto, poiché dovremo poi votare il testo definitivo in sostituzione dell'articolo 30, come previsto dal comitato ristretto, se il Presidente lo ritiene opportuno potremmo sentire il pensiero dei colleghi in proposito. Io mi permetterò di esprimere il mio parere alla fine.

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Non ho potuto seguire tutto l'*iter* dei lavori e mi scuso quindi se non sono perfettamente aggiornato.

A nome del Governo presento il seguente emendamento aggiuntivo: « Per il biennio 1968-69, l'istanza prevista dal primo comma dell'articolo 19 è prorogata al 30 giugno 1968 e la liquidazione della prima rata di indennità e del contributo a carico dello Stato, prevista dal terzo e quinto comma dell'articolo 21, sarà effettuata entro il 31 agosto 1968 ».

L'emendamento si rende necessario per consentire, in relazione all'entrata in vigore della legge la presentazione delle domande da parte degli interessati.

PRESIDENTE. I colleghi del gruppo comunista hanno presentato i seguenti emendamenti i cui primi firmatari sono rispettivamtnte l'onorevole Scarpa e l'onorevole Monasterio:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1967, valutato in lire 1670 milioni, si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo ».

Ai titolari delle farmacie rurali, ubicate in località con popolazione inferiore ai 3000 abitanti, è concessa per l'anno 1967 un'indennità straordinaria, commisurata alla popolazione della località stessa, come segue:

lire 550.000 annue con popolazione fino a 1000 abitanti;

lire 420.000 annue con popolazione da 1001 a 2000 abitanti;

lire 325.000 annue con popolazione da 2001 a 3000 abitanti.

La predetta indennità straordinaria può essere concessa fino alla misura di 200.000 lire annue ai titolari di farmacie ubicate in località con popolazione superiore ai 3.000 abitanti purché il loro reddito non superi le lire 960.000 annue, oltre la quota di abbattimento alla base.

La medesima indennità straordinaria spetta altresì al Comune che gestisca la farmacia rurale secondo le norme stabilite dal regio decreto 15 ottobre 1925 n. 2578, in misura pari a quella dell'indennità stabilita ai comma precedenti a favore dei farmacisti rurali.

Le indennità straordinarie di cui ai comma precedenti vengono erogate secondo le modalità previste dalla presente legge per le indennità ordinarie.

MONASTERIO. Vorrei chiarire i motivi che ci hanno indotto a presentare questi due emendamenti; cioè perché il parere che inizialmente ci ha fornito la Commissione bilancio non avrebbe consentito l'utilizzazione di 1670 milioni per le farmacie rurali con un contributo a titolo straordinario.

Abbiamo ritenuto opportuno prendere contatto con la Commissione bilancio e renderci conto delle possibilità che si offrivano di poter utilizzare la somma prevista nel bilancio del ministero del tesoro per il 1967. Non sorgeva alcuna questione per gli 800 milioni per i quali era previsto un accordo con gli enti mutualistici operante nel 1967 e per i 130 milioni previsti per contributi a carico delle farmacie urbane.

Pertanto, sulla base del primo parere della Commissione bilancio, dopo avere preso contatto e ricevuti chiarimenti dagli uffici della stessa, abbiamo deciso di presentare i due emendamenti.

In effetti le somme da noi indicate non si discostano molto dalla percentuale del 65 per cento, con qualche arrotondamento in meno o in più, e quindi, nella sostanza, la nostra proposta non è molto diversa da quella che ci è stata sottoposta dalla Commissione. Vi è da rilevare che, mentre nell'articolo che ci è stato proposto è omesso il riferimento ai contributi alle farmacie rurali gestite da comuni, noi prevediamo per il 1967 contributi straordinari anche a favore delle farmacie rurali municipalizzate.

A questo punto devo dire che noi saremmo più inclini a fare due articoli distinti: uno che attribuisca contributi di carattere straordinario per il 1967 ed uno che preveda e il sussidio straordinario e quello ordinario previsto dall'articolo 17.

Ritengo che i colleghi di ogni parte non avranno nulla in contrario ad accettare questi nostri emendamenti che, pur non discostandosi dal testo proposto dalla Commissione bilancio, assicurano anche alle farmacie gestite dai comuni i contributi previsti per quelle gestite da privati.

PRESIDENTE. Mi sembra che veramente gli emendamenti non differiscano dal testo della Commissione bilancio e, in pratica, stabiliscono per i comuni un risarcimento per l'indennità alle farmacie rurali.

MONASTERIO. L'articolo 17 prevede un sussidio per le farmacie rurali gestite dai comuni e vorremmo che l'articolo da noi proposto restasse un articolo distinto, con la precisazione che i sussidi alle farmacie rurali hanno decorrenza dal 31 gennaio.

BARBERI, *Relatore*. Concordo perfettamente sulla opportunità di fare due articoli distinti: uno che riguardi il 1967 ed un altro che costituisca una norma di carattere permanente per gli anni successivi.

Nel parere che avevamo concordato con la Commissione bilancio non avevamo tenuto conto dei comuni che gestiscono le farmacie rurali.

Le proposte del gruppo comunista sono aderenti alla lettera e certamente allo spirito dell'articolo 2 che teneva presente la necessità di dare una indennità ai comuni.

Pertanto, visto che ci siamo riferiti alla percentuale del 65 per cento, per semplificare, sorvolando sul particolare della riduzione, propongo la seguente dizione: « Per l'anno 1967 è concesso ai titolari di farmacie rurali ed ai comuni che gestiscano farmacie rurali che ne facciano domanda l'indennità straordinaria *una tantum* pari al 65 per cento ».

Molto opportunamente il Governo si preoccupa di non creare un contrasto tra lo stato di fatto al momento dell'applicazione della legge e quanto era previsto nell'articolo 19 (per il quale i titolari, i direttori responsabili, i gestori di farmacie rurali aspiranti all'indennità devono, entro il 31 marzo del primo anno di ogni biennio, presentare apposita istanza in carta da bollo al medico provinciale). Qualora la legge fosse pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* entro il mese di marzo, le persone di cui all'articolo 19 si troverebbero in condizioni di difficoltà.

Il Governo ha quindi presentato questo articolo aggiuntivo, che troverà il suo posto nella legge in sede di coordinamento:

« Per il biennio 1968-69 l'ordinanza prevista dal primo comma dell'articolo 19 è prorogata al 30 giugno 1968 e la liquidazione della pre-rata dell'indennità e il contributo a carico dello Stato, previsto al terzo e quarto comma dell'articolo 21, saranno effettuati entro il 31 novembre 1968 ».

Concordo con la proposta avanzata dal sottosegretario.

DELFINO. Sono d'accordo sui due articoli proposti.

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Vorrei fare una puntualizzazione in base agli atti del ministero in ordine agli articoli approvati nella seduta del 10 gennaio. A tale proposito si rileva una contraddizione logico-giuridica tra il disposto dell'articolo 26, secondo comma, e l'articolo 30-*ter* (proposto dall'onorevole Capua) in relazione all'articolo 14, primo comma. Detto articolo stabilisce l'incompatibilità della titolarità delle farmacie con il pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, enti pubblici e con l'esercizio dell'attività di propagandista.

L'articolo 26 al secondo comma stabilisce un anno di tempo per trasferire ad un farmacista iscritto all'albo le farmacie appartenenti anche ai dipendenti dello Stato, ecc.

L'articolo aggiuntivo dell'onorevole Capua invece rinvia l'applicazione dell'incompatibilità prevista dall'articolo 14 a tre anni dopo l'entrata in vigore della legge.

Il contrasto è palese: una norma concede un anno per sanare le situazioni anomale e una successiva consente la sussistenza dell'irregolarità per tre anni!

Occorre pertanto, in sede di approvazione definitiva, rimuovere detta illogicità e in sede di coordinamento rettificare i riferimenti agli articoli che, per l'inclusione nel testo di articoli aggiuntivi, hanno una numerazione diversa ».

SCARPA. Vorrei porre due questioni, una di importanza relativamente minore e una più grave.

Se ben ricordo, tra le proposte di legge dalle quali è stato ricavato questo testo che abbiamo sinora esaminato, ve n'è una del Presidente De Maria, concernente l'estensione ai mutilati e invalidi civili dei benefici riconosciuti ai mutilati di guerra. Poché tali norme non sono state inserite nel testo generale, sarebbe opportuno votare separatamente tale proposta di legge, che è all'ordine del giorno.

Se ho ben compreso, il Presidente ha rinviato a domani mattina la votazione a scrutinio segreto del provvedimento, essendo stata risolta la questione della copertura. Ma domani mattina si dovrà discutere anche la questione dello stralcio, da noi proposto nella penultima seduta. Non è un mistero che su questo argomento si stanno svolgendo discussioni tra i vari gruppi, al fine di trovare un'intesa che consenta di far sopravvivere la legge (o le due leggi). Ho molti fondati timori che domani mattina tale discussione non sarà ancora terminata. Pertanto chiedo che non sia rigido il criterio di votare domani mattina, ma di rinviare la votazione, se necessario, alla seduta di mercoledì della prossima settimana.

BARBERI, *Relatore*. Se la Commissione è d'accordo, possiamo accogliere la proposta avanzata dall'onorevole Scarpa.

Quanto alla votazione del provvedimento, se per domani mattina non sarà stato raggiunto un accordo, rinvieremo la votazione alla prossima settimana.

Quanto alle osservazioni dell'onorevole sottosegretario, vorrei rilevare che l'incongruenza è soltanto apparente, non sostanziale. L'articolo 26 prevede la possibilità di trasferimento della farmacia per un anno; dopo un anno non vi è più la possibilità di trasferire a chi occupa un posto nella carriera statale.

Però è possibile continuare la gestione, senza più facoltà di trasferimento. Sono due posizioni differenti.

L'articolo aggiuntivo, dell'onorevole Capua, che abbiamo approvato, dice che non c'è incompatibilità per tre anni; però il trasferimento può essere fatto solamente nel primo anno.

Non c'è quindi una vera e propria contraddizione.

PRESIDENTE. D'altra parte, onorevole relatore, questo punto sarà risolto definitivamente, insieme con gli altri, in sede di coordinamento.

SPINELLI. Signor Presidente, vorrei rilevare che l'emendamento Capua era stato presentato per non costringere i farmacisti che si trovano in queste condizioni a dover effettuare il trasferimento nel primo anno. Si è stabilito dunque che il trasferimento può avvenire nei tre anni.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, do mandato al relatore di inserire, in sede di coordinamento, quanto stabilito dall'articolo unico della proposta di legge n. 2142, di cui do lettura e che propongo all'approvazione preventiva della Commissione:

ARTICOLO UNICO.

I benefici di cui alla legge 25 giugno 1956, n. 597, per la determinazione del posto nelle graduatorie dei concorsi per il conferimento delle farmacie resesi vacanti o di nuova istituzione, sono estesi ai mutilati e invalidi civili, la cui capacità lavorativa risulti ridotta di almeno un terzo.

(*È approvato*).

Il testo approvato dalla Commissione bilancio può essere diviso in tre parti, che diverranno tre diversi articoli.

Pongo in votazione la prima parte:

« Per l'anno finanziario 1967 è concesso ai titolari di farmacie rurali, che ne facciano domanda entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge e con le modalità previste dal precedente articolo 19, una indennità straordinaria *una tantum* pari al 65 per cento dell'indennità prevista dall'articolo 17.

L'ammontare complessivo dell'indennità, comprese quelle eventualmente percepite per lo stesso anno, non può superare le misure previste dall'articolo 17 medesimo ».

(*È approvata*).

Secondo quanto già convenuto, nel testo testé votato, dopo le parole: « ai titolari di farmacie rurali », si propone di aggiungere le altre: « e ai comuni che gestiscono farmacie rurali secondo le norme stabilite dal regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2358 ».

Pongo in votazione questo emendamento aggiuntivo.

(*È approvato*).

La prima parte risulta pertanto così formulata:

« Per l'anno finanziario 1967 è concesso ai titolari di farmacie rurali e ai comuni che gestiscono farmacie rurali secondo le norme stabilite dal regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, che ne facciano domanda entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge e con le modalità previste dal precedente articolo 19, una indennità straordinaria *una tantum* pari al 65 per cento dell'indennità prevista dall'articolo 17.

L'ammontare complessivo delle indennità, comprese quelle eventualmente percepite per lo stesso anno, non può superare le misure previste dall'articolo 17 medesimo ».

La pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvata*).

Pongo in votazione la seconda parte del testo approvato dalla Commissione bilancio:

« All'onere derivante dalla concessione dell'indennità straordinaria di cui al precedente articolo valutato in lire 1.670 milioni, si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 2.600 milioni annui, si provvede per l'anno finanziario 1968, per lire 130 milioni con lo stanziamento del capitolo n. 12441 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario medesimo; per lire 1.670 milioni con una riduzione di pari importo del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto anno finanziario e per lire 800 milioni con i proventi del contributo di cui al n. 2 dell'articolo 22 della presente legge.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

(*È approvata*).

Pongo in votazione la terza parte del testo approvato dal Comitato ristretto:

« La corresponsione dell'indennità annua prevista dall'articolo 17 decorre dal 1° gennaio 19688 ».

(*È approvata*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo del Governo, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

La votazione finale dei provvedimenti è rinviata ad altra seduta.

La seduta termina alle 18,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO